SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1992, n. 247.

Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi.

92G0264

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Ministro per i problemi delle aree urbane

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1992.

Approvazione del «Programma degli interventi per Roma capitale».

92A1335

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 15:

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 febbraio 1992.

Finanziaria Unione, società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni.

Igino Mazzola, società per azioni, in Marano Lagunare: Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1992.

Tessiture di Nosate e San Giorgio, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1992.

Mediobanca, società per azioni, in Milano:

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXVII - XXVIII 1985/1995 a tasso variabile prefissato» sorteggiate il 16 marzo 1992.

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXV - XXVI 13,225% - 1985/1995» sorteggiate il 16 marzo 1992.

Obbligazioni «Mediobanca decennale tranches XXIII - XXIV 1984/1994 a tasso variabile» sorteggiate il 16 marzo 1992.

Rettifiche

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale: Errata-corrige agli avvisi S-1073, S-1074, S-1075 e S-1076 pubblicati nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 11) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 29 febbraio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992.

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482; 12 febbraio 1963, n. 369; 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, con i quali lo stesso statuto è stato modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 26 settembre 1991, con la quale si è motivatamente provveduto a modificare gli articoli 2, 3 e 23 dello statuto per consentire una maggiore flessibilità di insediamento territoriale, per ampliare la base partecipativa dell'Istituto includendo le società bancarie di cui all'art. 16 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fra le categorie di enti che possono possedere quote della Banca d'Italia, ed infine per conferire continuità alle attività dell'organo collegiale di controllo, elevando da uno a tre anni la durata in carica dei sindaci;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Repubblica

Art. 1.

1. Agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1967, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482; 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza territoriale è determinata dal Consiglio superiore.»;

b) il quarto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Può avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con quanto previsto dalla legge.»;

c) la lettera *c)* del secondo comma dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;»; conseguentemente le lettere *c)* e *d)* dello stesso comma diventano *d)* ed *e)*;

d) al terzo comma dell'art. 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.»;

e) il primo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.»;

f) all'ultimo comma dell'art. 23 sono conseguentemente soppresse le parole «anno per anno».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336

92A1449

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 ottobre 1991, n. 458.

Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante disposizioni sullo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante: «Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 12 e 14 recanti rispettivamente norme per l'ammissione ai concorsi di personale in servizio e di riserva di posti;

Vista la legge 20 maggio 1983, n. 93: legge-quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, relativa alla disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli normativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali e successive proroghe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che individua la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 6 della citata legge n. 93/1983;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente l'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 relativo alle disposizioni da applicarsi allo Stato ed agli enti pubblici nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 che disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed in particolare l'art. 11 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 20 maggio 1987, n. 270, 17 settembre 1987, n. 494 e 25 giugno 1983, n. 348, relativi alla disciplina degli accordi collettivi di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 900.1/AG.2/CONC/3643 del 31 ottobre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riserva dei posti nei concorsi pubblici

1. In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi in posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi VI, VII e VIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, un terzo dei posti vacanti da coprire — arrotondabile all'unità superiore — è riservato al personale in servizio di ruolo presso l'amministrazione che indice il concorso.

2. Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.

Art. 2.

Concorsi nei quali si applica la riserva

1. La riserva di cui al comma uno dell'art. 1 si applica nei concorsi per la copertura dei seguenti posti di posizione funzionale, corrispondenti ai livelli retributivi VI, VII e VIII:

a) *Ruolo sanitario:*

1) operatore professionale dirigente;

2) operatori professionali di I categoria, coordinatori e collaboratori, del personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione, con funzioni di riabilitazione.

b) *Ruolo tecnico:*

1) assistenti sociali coordinatori e collaboratori;

2) assistenti tecnici.

c) *Ruolo amministrativo:*

1) collaboratori coordinatori;

2) collaboratori amministrativi;

3) assistenti amministrativi.

Art. 3.

Requisiti di ammissione ai concorsi

1. Nei concorsi di cui all'art. 2 fruiscono della riserva i candidati interni in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni o, fermi restando i requisiti generali, in possesso dei seguenti requisiti specifici alternativi al titolo di studio previsto dalla normativa:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore di cui all'art. 138 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di assistente amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo di cui all'art. 142 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado e anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo nel concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo di cui all'art. 146 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982.

2. Le anzianità di servizio richieste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma uno devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; l'anzianità di cui alla lettera *a)* non sostituisce il requisito specifico dell'anzianità di servizio richiesto per la ammissione al concorso di collaboratore coordinatore dall'art. 138 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

3. Le anzianità di cui ai commi 1 e 2 non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera ed il relativo servizio deve essere stato svolto senza demerito e sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.

4. Per i concorsi del ruolo sanitario e tecnico è fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio delle attività professionali soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) nonché degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attività.

5. Nei concorsi per i quali sia richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di studio di geometra o perito industriale nei diversi indirizzi o perito agrario, il personale avente titolo alla riserva ai sensi del presente regolamento nonché gli altri candidati pubblici dipendenti, sono esonerati dall'iscrizione all'albo dei rispettivi collegi.

Art. 4.

Accertamento del diritto alla riserva

1. L'accertamento del diritto alla riserva è effettuato d'ufficio dall'amministrazione che indice il concorso all'atto dell'ammissione dei candidati.

Art. 5.

Graduatorie

1. Nel provvedimento di approvazione della graduatorie generale finale degli idonei del concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.

2. I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.

3. Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in ruolo è attribuita utilizzando là graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari è arrotondata per eccesso all'unità superiore e l'utilizzazione della graduatoria generale e di quella dei riservatari avviene nell'ordine secondo le rispettive quote.

4. La stessa procedura è applicata anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie.

5. Dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione della graduatoria finale.

Art. 6.

Altri casi di applicazione della riserva

1. La riserva di cui all'art. 1 è altresì prevista, nella misura della metà — arrotondabile all'unità superiore — dei posti da ricoprire con concorsi pubblici da indire per la copertura dei posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi fra il II ed il V per le figure professionali non rientranti nella disciplina di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988.

2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale è obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.

3. Nelle procedure concorsuali di cui al primo comma si applica la disposizione dell'art. 4 del presente decreto. I requisiti generali e specifici di ammissione richiesti ai candidati sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e successive modificazioni.

4. La metà dei posti, arrotondabile dell'unità superiore, di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi tra il II e il V vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale e per i quali è prevista l'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata al personale che sia in servizio di ruolo presso l'amministrazione che deve procedere alla copertura del posto.

5. I requisiti di assunzione richiesti al personale del comma 4 sono quelli previsti dall'art. 159 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, integrato dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984, modificato in parte dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dell'art. 40, tabelle allegato 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Per le procedure di selezione si applicano le modalità previste dagli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306/1988.

6. Fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio dell'attività soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), nonché degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attività professionali, alle selezioni di cui ai commi 1 e 4 è ammesso anche il personale che, in carenza del titolo di studio previsto dalla vigente normativa, abbia maturato una anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale immediatamente inferiore che, nel caso degli operatori tecnici, deve essere nello stesso mestiere.

7. Le anzianità di servizio previste nei commi precedenti devono essere maturate alle dipendenze delle unità sanitarie locali o degli enti ed amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

8. Le anzianità di servizio previste in alternativa al titolo di studio non sono valide ai fini del possesso del requisito dell'anzianità di servizio ove previsto dalla vigente normativa concorsuale e non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera.

9. Per i posti non coperti con le selezioni di cui al comma 4, si procede ai sensi del disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai concorsi pubblici banditi o alle selezioni avviate ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per i quali non siano, rispettivamente, iniziate le prove di esame o completate le procedure di selezione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine le amministrazioni sono tenute alla riapertura dei termini previsti dal bando per consentire la presentazione delle domande ai soli candidati interni interessati che non vi abbiano provveduto, nonché per garantire l'aggiornamento dei titoli ai candidati che abbiano già presentato domanda. Nel caso delle selezioni si applicano le procedure di cui all'art. 5, comma 4, per i posti ancora da ricoprire.

2. Nei pubblici concorsi per i quali siano iniziate le prove o siano in atto graduatorie, sono sciolte favorevolmente le riserve espresse circa l'ammissione di candidati interni carenti del titolo di studio, sempreché in possesso dei requisiti specifici alternativi previsti dal presente regolamento.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti che ulteriormente si rendessero vacanti, avviene rispettando il principio della riserva di cui all'art. 1 nei confronti dei candidati interni risultanti idonei.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 337

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 312/1980 è il seguente:

«Art. 12 (*Ammissione ai concorsi di personale in servizio*). — Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale».

— L'art. 14 della sopracitata legge n. 312/1980 risulta così formulato:

«Art. 14 (*Riserva dei posti*). — Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª alla 8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso».

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

— L'art. 11 del D.L. n. 344/1990 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) così recita:

«Art. 11. — 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312».

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 344/1990 si veda in note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 138, 142 e 146 del D.M. 30 gennaio 1982, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 (già citato nelle premesse al presente decreto), è il seguente:

«Art. 138 *(Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore - Requisiti specifici di ammissione)*. — I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente;

b) anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo».

«Art. 142 *(Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione)*. — Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente»

«Art. 146 *(Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo)*. Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: titolo di istruzione secondaria di secondo grado».

- Il testo del primo comma degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979 (già citato nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Art. 24, primo comma. — Per il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unità sanitarie locali e di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unità sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali».

«Art. 25, primo comma. — I servizi e titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale «Galliera» di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali».

«Art. 26, primo comma. — Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi delle unità sanitarie locali ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma».

— L'art. 18 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Art. 18 *(Sanzioni disciplinari e note di demerito)*. — Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma».

L'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, è così formulato:

«Art. 99. — È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, assistenza sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.

È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Con regio decreto, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro della pubblica istruzione ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.

La vigilanza si estende:

a) all'accertamento del titolo di abilitazione;

b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette».

Note all'art. 6:

Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 384/1990 (già citato nelle premesse al presente decreto) è il seguente: «Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, è istituito il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio-assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio-sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente regolamento».

— Per il D.P.R. n. 494/1987 si veda nelle premesse al presente decreto.

L'art. 159 del D.M. 30 gennaio 1982 così recita:

«Art. 159. *(Assunzione per chiamata diretta)*. — Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge

23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162:

Ruolo sanitario:

tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria.

Ruolo tecnico:

tabella F - profilo professionale: operatori tecnici;
tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo amministrativo:

tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi;
tabella D - profilo professionale: commessi.

I requisiti per l'assunzione sono i seguenti:

a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera *b)*, del presente decreto;

b) titolo di istruzione secondaria di primo grado più titolo specifico di massaggiatore non vedente e massiofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario».

— Per l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo del primo comma degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 761 1979 si veda in nota all'art. 3.

92G0267

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Marcianise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Farro Gaetano, nato a Marcianise il 18 maggio 1950, è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988;

Considerato che nei confronti del predetto amministratore è stata emessa comunicazione giudiziaria in data 27 luglio 1989 per i reati di peculato, interesse privato in atti d'ufficio e violazione dell'art. 96 del testo unico delle leggi elettorali avendo distratto fondi pubblici nel corso della campagna elettorale;

Tenuto conto che in data 21 ottobre 1991 è stato deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere per abuso e omissione di atti d'ufficio in concorso e altro nonché in data 12 novembre 1991 è stata emessa nei suoi confronti informazione di garanzia per violazione in materia urbanistica;

Ritenuto che il comportamento del predetto amministratore è incompatibile con la carica elettiva ricoperta e con le esigenze di dignità e prestigio ad essa connesse;

Constatato che la presenza dello stesso all'interno del consiglio comunale espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione determinando così il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise;

Visto il decreto del prefetto di Caserta numero 8704/13/1/Gab del 18 dicembre 1991 con il quale il predetto sig. Farro Gaetano viene sospeso dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Farro Gaetano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Farro Gaetano è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988.

Nei confronti del predetto amministratore il 27 luglio 1989 il giudice istruttore del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso comunicazione giudiziaria per i reati di peculato, interesse privato in atti d'ufficio e violazione dell'art. 96 del testo unico delle leggi elettorali avendo distratto fondi pubblici nel corso della propria campagna elettorale.

In data 21 ottobre 1991 è stato deferito alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere per abuso e omissione di atti d'ufficio in concorso ed altro. In data 12 novembre 1991 è stata emessa informazione di garanzia dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere per violazione in materia urbanistica.

In particolare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria del 21 ottobre 1991 e del 12 novembre 1991 trovano giustificazione nell'attività illecita del consigliere collegata alla realizzazione da parte di elementi di una locale organizzazione camorristica di un complesso immobiliare totalmente abusivo su suolo di proprietà del comune.

Alla luce di quanto sopra il comportamento del sig. Farro Gaetano si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere comunale.

La sua presenza nel civico consesso, concretizza una forma di diretto collegamento con la criminalità organizzata ed espone la vita amministrativa del comune ad una elevata potenzialità di inquinamento. Ciò ingenera motivato allarme nella popolazione e determina il pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ritenuta l'urgenza di provvedere, con decreto n. 8704/13.1/Gab del 19 dicembre 1991, ha disposto la sospensione dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta) del suddetto amministratore.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Farro Gaetano dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta) essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Farro Gaetano dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 14 marzo 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A1438

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 24 marzo 1992.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1989, mediante il quale è stato stabilito di accentrare e gestire in un'unica sezione di tesoreria provinciale dello Stato i versamenti relativi all'acquisto delle targhe dei veicoli soggetti ad immatricolazione, nonché a quelle ripetitrici per veicoli trainati;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1991 mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° maggio 1991 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Vista la lettera del 20 dicembre 1991, n. 106009, con il quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture, eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

a) autoveicoli, anche con targhe CD o EE:

targa anteriore e posteriore . . . . . L. 32.900
targa di prova. . . . . » 17.700

b) motoveicoli, anche con targa EE:

targa posteriore o di prova . . . . . » 16.400

c) rimorchi di autoveicoli:

targa laterale. . . . . » 17.700
targa ripetitrice posteriore . . . . . . » 26.900

d) macchine agricole:

targa posteriore o di prova . . . . . L. 16.400
targa laterale per veicoli rimorchiati » 17.700
targa ripetitrice posteriore . . . . . . » 16.400

e) macchine operatrici:

targa posteriore, di prova, per veicoli semoventi, ripetitrici . . . . » 16.400
veicoli trainati . . . . » 17.700

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bollini autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore, con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1992

Il Ministro: BERNINI

92A1450

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1992.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari dell'«Ambra assicurazioni S.p.a.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1991, con il quale è stato fatto divieto all'Ambra assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art. 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le lettere in data 18 settembre 1991 ed in data 27 dicembre 1991 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha formulato nei confronti della predetta Ambra assicurazioni S.p.a., contestazioni ai sensi della vigente normativa, ivi compresi gli articoli 43 e 57 della legge n. 295/1978 e l'art. 7 della legge n. 576/1982 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Vista la lettera in data 25 febbraio 1992 con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della predetta Ambra assicurazioni S.p.a., del provvedimento di cui all'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, relativa all'Ambra assicurazioni S.p.a., predisposta dall'ISVAP in data 20 febbraio 1992, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmente recepite;

Viste le lettere in data 16 e 17 marzo 1992 con le quali l'ISVAP, ad integrazione degli elementi contenuti nella relazione sopra indicata, ha espresso il proprio parere in ordine alle precisazioni fornite dall'Ambra assicurazioni S.p.a. con comunicazioni del 4 e 17 marzo 1992;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 18 marzo 1992;

Ritenuto che, in relazione ai fatti accertati ed alle contestazioni effettuate dall'ISVAP all'Ambra assicurazioni S.p.a., sono emerse gravi violazioni delle norme legali e regolamentari, con persistente inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorità preposta alla vigilanza, nonché un gravissimo pregiudizio arrecato alle funzioni di garanzia assolto dalle riserve tecniche;

Ritenuta pertanto l'opportunità di disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima società;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della «Ambra assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano.

La nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sarà disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1448

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 marzo 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti ai nubifragi abbattutisi nei mesi di ottobre e novembre 1991 sulla regione Piemonte. (Ordinanza n. 2239/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, che all'art. 1, comma 6, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza nel territorio nazionale per danni causati dal maltempo di ottobre e novembre 1991;

Vista la nota n. 43/92/S.P. in data 10 febbraio 1992 con la quale la regione Piemonte chiede il finanziamento dei danni provocati dal maltempo nell'alto Verbano in provincia di Novara, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194;

Visto il parere del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche n. 81 in data 12 marzo 1992, espresso a norma del citato comma 6, che concorda con l'elenco degli interventi di somma urgenza redatto dalla regione Piemonte;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, nonché alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla prefettura di Novara la somma di lire 7.000 milioni per l'esecuzione delle opere a seguito indicate:

Comune	Intervento		Importo
Arizzano	Ripristino s.c. bacino acquedotto ed impianto depurazione	L.	100.000.000
Aurano	Ripristino s.c. muri e tombinature	»	50.000.000
Armeno	Ripristino s.c. muri e tombinature	»	50.000.000
Bee	Ripristino s.c. muri e tombinature	»	100.000.000
Cambiasca	Ripristino s.c. e sistemazione idraulica rio Tialaccio	»	100.000.000
Cannero	Sistemazione idraulica rio Cannero	»	100.000.000
Cannobio	Ripristino infrastrutture comunali e sistemazione idraulica rio Ganne	»	150.000.000
Caprezzo	Ripristino e costruzione tombinature su s.c. per Porta	»	70.000.000
Cavaglio Spoccia	Sistemazione idrogeologica versanti a difesa strada comunale per Cavaglio e la frazione Gurrone e ricostruzione ponte sul torrente Gannobino	»	2.400.000.000
Cerano	Sistemazione idraulica fiume Ticino	»	500.000.000
Cossogno	Ripristino viabilità comunale	»	100.000.000
Cursolo Orasso	Ripristino viabilità comunale	»	50.000.000
Falmenta	Ripristino viabilità comunale	»	50.000.000
Ghiffa	Ripristino viabilità comunale e sistemazione rii interni	»	50.000.000
Gravellona Toce	Sistemazione idraulica torrente Stronetta	»	200.000.000
Gurro	Ripristino viabilità comunale	»	50.000.000
Intragna	Ripristino viabilità comunale	»	50.000.000
Mergozzo	Sistemazione idraulica rii interni abitato	»	50.000.000
Miasino	Ripristino viabilità comunale	»	50.000.000
Miazzina	Sistemazione idraulica rii Calcampo e Valleggia e ripristino impianto depurazione	»	50.000.000
Oggebbio	Ripristino viabilità comunale	L.	80.000.000
Ornavasso	Sistemazione idraulica rio San Carlo	»	100.000.000
Premeno	Ripristino viabilità comunale	»	100.000.000
S. Bernardino V.	Sistemazione idraulica torrente San Bernardino	»	200.000.000
Trarego Viggiona	Ripristino viabilità comunale	»	100.000.000
Verbania	Ricostruzione ponte su torrente San Giovanni e sistemazione idraulica torrente S. Giovanni e San Bernardino	»	2.000.000.000
Vignone	Ripristino infrastrutture comunali e sistemazione idraulica rio Benna	»	100.000.000
	TOTALE	L.	7.000.000.000

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'art. 1 si riconoscono le caratteristiche di urgenza ed indifferibilità, segnalate dagli uffici tecnici delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 il prefetto di Novara si potrà avvalere dell'ufficio del genio civile di Novara o degli uffici tecnici comunali i quali dovranno trasmettere alla prefettura, nel termine di dieci giorni, le perizie dei lavori da eseguirsi o già eseguiti nei limiti degli importi sopra indicati, corredate dai verbali di somma urgenza redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato».

Copie di dette perizie dovranno esserte trasmesse al Dipartimento della protezione civile, nel termine sopra indicato.

Per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, detti uffici possono procedere mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il prefetto riferisce con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 7.000.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194.

Art. 6.

Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ove necessario alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1456

ORDINANZA 26 marzo 1992.

Modificazioni all'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, e costituzione di una commissione consultiva. (Ordinanza n. 2245/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Vista l'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992, concernente la disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici di uso abitativo danneggiati o distrutti dai predetti eventi sismici;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990;

Considerato che pervengono al Dipartimento ed alle prefetture della Sicilia orientale numerose richieste di proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo previsto dall'art. 12, quarto comma, della precitata ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, nonché richieste di chiarimenti sull'applicazione delle norme, anche di carattere tecnico, previste dall'ordinanza stessa e vengono formulati quesiti di varia natura;

Ravvisata l'opportunità di accogliere le predette richieste allo scopo di consentire un corretto svolgimento delle procedure, con uniformità di indirizzo interpretativo nella fase attuativa degli interventi;

Ritenuto che il termine di cui all'art. 12, quarto comma, dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 possa essere prorogato di sessanta giorni;

Ritenuto altresì di dover chiarire che ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera *a)*, dell'ordinanza n. 2212/FPC del 13 febbraio 1992, l'unità immobiliare distrutta o da demolire è ammissibile a contributo finò ad un massimo di superficie di 110 metri quadrati utili abitabili;

Ritenuto di provvedere alla nomina di una commissione che esamini quesiti e richieste di chiarimento e formuli altresì, se necessario, eventuali proposte di modifica o integrazione normativa;

Dispone:

Art. 1.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al quarto comma dell'art. 12 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è elevato da centoventi giorni a centottanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza medesima.

Art. 2.

La lettera *a)*, del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 è sostituita come segue:

«*a)* per il caso di cui al primo comma, lettera *a)*, alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative».

Art. 3.

1. Al fine di curare gli adempimenti indicati nelle premesse è costituita una commissione presieduta dal dott. Alvaro Gomez y Paloma, commissario coordinatore degli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale.

Sono membri della commissione:

a) i prefetti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

b) gli ingegneri capi degli uffici del genio civile, delle medesime province;

c) i sovrintendenti ai beni culturali e ambientali delle medesime province;

d) i presidenti degli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti ed il presidente del collegio dei geometri delle medesime province;

e) l'avvocato distrettuale dello Stato di Catania;

f) i consiglieri dott. Luigi Passanisi e dott. Giuseppe Caruso, magistrati amministrativi presso la sezione staccata di Catania del tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

La commissione si riunisce su convocazione del presidente ed opera con la presenza di almeno otto dei suoi componenti e con l'eventuale partecipazione di funzionari del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del presidente.

Le delibere sono assunte a maggioranza dai membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

In caso di assenza o impedimento il presidente designa altro componente della commissione con funzioni di presidente ed i membri di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* possono essere sostiutiti da supplenti dagli stessi indicati.

La commissione svolge i propri lavori in via ordinaria presso la prefettura di Siracusa ma può riunirsi anche presso le prefetture di Catania e Ragusa.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della prefettura di Siracusa, designato dal prefetto.

Al presidente ed ai componenti sarà corrisposto un compenso di L. 200.000 per ciascuna seduta ed il trattamento di missione, se dovuto.

Al segretario sarà corrisposto un compenso di L. 150.000 per ciascuna seduta ed il trattamento di missione, se dovuto.

Le spese occorrenti per il funzionamento della commissione sono poste a carico dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e vengono accreditate dalla regione siciliana sulla base di documentate richieste del presidente della commissione.

Nelle more dell'accredito da parte della regione le spese medesime sono poste a carico, in via di anticipazione, dello stanziamento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 4.

La commissione di cui all'art. 2 esprime il proprio parere su tutte le questioni ad essa sottoposte dalla regione siciliana, dai comuni, dalle prefetture, dai singoli professionisti (ingegneri, architetti e geometri) e da tutte le altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1457

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 10 marzo 1992, n. 9.

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281).

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle province autonome
Agli assessorati regionali sanità
All'assessorato agricoltura provincia autonoma di Bolzano
All'assessorato sanità provincia autonoma di Trento
Ai commissari di Governo
All'Istituto superioe di sanità
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Al Ministero della difesa
Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero del tesoro
Al Corpo forestale dello Stato
Alla Federazione nazionale ordini veterinari italiani
Al Sindacato medici veterinari italiani di medicina pubblica

La legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991.

Si tratta di una legge quadro, in quanto da una parte disciplina specificatamente alcuni aspetti della tutela degli animali da affezione, in particolare modo i cani ed i gatti; mentre, dall'altra parte, con un articolato che fissa le competenze delle regioni e dei comuni, traccia le linee fondamentali degli interventi che bisogna effettuare per porre in essere tutta una serie di compiti intesi a qualificare e sviluppare sul piano zoosanitario gli interventi ritenuti indispensabili per una sana e moderna zoofilia.

Certamente, questo articolato, abbastanza denso di proposte e di impegni, non ha trascurato l'intervento finanziario a carico dello Stato: è stato istituito un fondo per l'attuazione di questa legge; seppur ancora modesto il suddetto fondo, in questa prima fase di attuazione delle norme, vuole essere di stimolo e di compartecipazione ai settori d'intervento individuati a livello locale.

I problemi maggiormente in evidenza riguardano la limitazione delle nascite che deve essere favorita ed incentivata per contenere l'espandersi della popolazione dei cani e dei gatti. In proposito occorre precisare che gli interventi di controllo delle nascite e sterilizzazione dei cani e gatti sono attribuiti alla competenza dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Sarà opportuno che ogni unità sanitaria locale sia dotata di un ambulatorio veterinario o di una struttura assimilata, che possa offrire tutte le prestazioni ed avere il materiale di supporto per il trattamento profilattico obbligatorio previsto dalla legge.

È vietata la soppressione dei cani, se non in casi particolari e giustificati e pertanto viene abolito l'art. 85 del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) che prescriveva un diverso destino finale dei cani catturati.

Si prevede altresì la necessità del risanamento dei canili esistenti, strutture già previste dall'art. 84 del precitato regolamento, che risultano largamente inadeguate alle attuali esigenze di stabulazione.

L'innovazione consiste nell'obbligo di costruire rifugi per cani, da tenere costantemente sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari della unità sanitaria locale, i quali, tra l'altro, debbono garantire il servizio di pronto soccorso.

Del resto già il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ha anticipato principi e concetti di comportamento dell'uomo nei confronti degli animali da compagnia che comportavano concreti interventi amministrativi ed organizzativi da parte delle autorità sanitarie locali.

Le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 281/1991, debbono adeguare la loro normativa alle disposizioni della legge sopracitata.

Considerato che la maggior parte delle regioni hanno già in vigore una propria legge sull'anagrafe canina e/o randagismo, dovrebbe risultare agevole l'adeguamento normativo di che trattasi. Così come adottare un programma di prevenzione del randagismo al fine di mettere in evidenza, a livello locale, quei valori di sensibilità e di consapevolezza, posto che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello.

Non bisogna dimenticare che il rapporto affettivo con l'animale costituisce una necessità per il genere umano e pertanto detto rapporto richiede un intervento qualificato e responsabile in quanto attiene alla gestione di aspetti etici e sentimentali.

Si confida pertanto nelle azioni che verranno poste in essere a livello regionale, con la realizzazione di strutture sufficienti in grado di gestire la normativa ad ogni livello, sulla base anche di una esatta identificazione delle competenze.

Torna opportuno ricordare che per poter acquisire gli elementi necessari per la ripartizione del fondo di attuazione della legge n. 281/1991 sono stati richiesti agli assessorati regionali alla sanità i seguenti dati relativi al proprio territorio:

quantità numerica della popolazione dei cani;
quantità numerica della popolazione dei gatti;
numero dei canili comunali attualmente esistenti e funzionanti;
esigenze di costruzione di nuovi rifugi per cani.

I suddetti elementi saranno elaborati e potranno servire alla ripartizione dei relativi fondi anche per gli anni finanziari successivi.

La legge quadro indicata in oggetto prevede all'art. 5 che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per la violazione delle norme sugli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, confluiscano nel fondo istituito con il successivo art. 8 per l'attuazione della stessa legge n. 281/1991.

Al fine di consentire l'esatta applicazione dell'art. 5, questo Ministero ha richiesto al Ministero del tesoro l'istituzione di un c/c postale per permettere il versamento all'erario dello Stato delle predette entrate.

Il Ministero del tesoro ha disposto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 della legge n. 281/1991 siano versate sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, per la successiva emissione di quietanze cumulative imputate al bilancio dello Stato - capo XX - cap. 2525 - Sanità (c/c postale n. 11580016 - Tesoreria Viterbo).

Correlato con il capitolo di entrata, è stato istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il cap. 4060, con la seguente dizione:

«Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione degli interventi in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo».

La ripartizione dei fondi alle regioni e province autonome avverrà sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 della stessa legge n. 281/1991.

Si confida sullo spirito di collaborazione di codeste amministrazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, al fine di realizzare i propositi che il legislatore ha fissato nella legge n. 281/1991.

Il Ministro: DE LORENZO

92A1428

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 marzo 1992, n. S/402871.

Circolare applicativa dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, così come modificato dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di

valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovra essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Div. I - Viale America, 341 - 00144 Roma

Nella domanda (v. schema allegato) dovrà essere indicato:

l'esatta ragione sociale del consorzio, la sede sociale, distinguendo quella amministrativa da quella legale, ove ricorrano, con indirizzo e recapito telefonico; il nome e la qualificazione del responsabile legale che sottoscrive la domanda;

il totale delle spese di cui al conto economico del bilancio consortile sulle quali è richiesto il contributo ministeriale, tenendo presente che le spese ammissibili sono quelle specificate nell'art. 2 del decreto ministeriale sopraindicato che ha stabilito le direttive e i criteri per la valutazione delle domande di contributo finanziario inoltrate dai consorzi in oggetto.

Al fine del riconoscimento del contributo, il consorzio dovrà inoltre specificare:

di non aver ricevuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni stesse, contributi di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento sulla generalità delle spese consortili, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 della legge n. 83/1989 (richiamato dalla predetta legge n. 304/1990), che vieta il cumulo dei contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo;

il totale dei contributi eventualmente ricevuti dalle regioni e dagli organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni a fronte di specifiche iniziative nell'esercizio finanziario di riferimento, nonché i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dai seguenti organismi pubblici: province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali ed eventuali organismi che ne costituiscano emanazione. Detti importi dovranno trovare corrispondenza nelle relative voci d'entrata del bilancio consortile;

le modalità per l'eventuale versamento del contributo ministeriale e cioè:

numero del c/c bancario o postale;
dichiarazione circa l'obbligo dell'esibizione, o meno, della bolletta d'incasso;
numero del codice fiscale.

Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) Copia autentica dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche.

Tale aspetto troverà certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio.

Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica.

b) Atto notorio o dichiarazione sostitutiva, in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo, firmata dal responsabile legale del consorzio, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, che attesti:

1) la data di costituzione del consorzio o società consortile e lo statuto vigente (con indicazione delle eventuali modifiche); l'indicazione del legale rappresentante e dei componenti il consiglio di amministrazione; l'indicazione di consorziati che detengano una quota del fondo consortile superiore al 10%, nonché di quelli per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

2) il numero delle imprese consorziate al momento della presentazione della domanda indicando, per quelle soggette a tale obbligo, il numero di iscrizione alla relativa camera di commercio, nonché il settore di attività in cui le stesse operano;

3) l'ubicazione, ove ricorra, del consorzio e delle imprese consorziate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

4) la dotazione, o meno, di una stabile struttura operativa (propria sede e proprio personale);

5) l'aver svolto, o meno, all'estero attività «promozionale» per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo; tale dichiarazione deve trovare riscontro nell'illustrazione delle voci di bilancio;

6) (per i consorzi di nuova formazione) che il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

c) Certificato del competente tribunale, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio.

d) Copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto profitti e perdite, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale.

e) Distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore.

f) Dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite.

g) Apposita certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni.

h) Dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno di riferimento.

i) Programma di attività che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo.

l) Eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti.

m) Fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) è stata inviata al:

1) Ministero del turismo e dello spettacolo, per i consorzi turistico-alberghieri;

2) Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i consorzi agro-alimentari.

n) (Per i consorzi agro-alimentari). Deliberazione richiesta alla regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente — per settore e comprensorio — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione dovrà essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero.

Le domande devono pervenire, in duplice copia, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio di ciascun anno; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale farà fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovrà, pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale).

Le domande ritardatarie, comunque pervenute fino al 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

In vista dell'adozione del provvedimento concessivo del contributo, l'amministrazione dovrà disporre di idonea certificazione antimafia relativa al consorzio, resa ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche. A tal fine, considerato che detta documentazione deve essere acquisita dall'amministrazione entro tre mesi dalla data di rilascio, i consorzi interessati sono invitati ad attivarsi tempestivamente in modo da poter disporre ed inoltrare all'amministrazione entro il 15 settembre la certificazione in parola. Si precisa che la certificazione antimafia deve riguardare il consorzio ed i suoi organi responsabili (la persona del presidente, vice presidente, i membri del consiglio di amministrazione), nonché i soci (ditte e rispettivi responsabili) che detengano quote di fondo consortile superiori al 10% ed eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

Il Ministro: LATTANZIO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(da allegare a domanda di contributo in favore consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)

Il sottoscritto.. nato a ...., domiciliato in ...., nella qualità di rappresentante legale del consorzio.., con sede in ...., iscritto al tribunale di......... ...., al n. ...., effettua la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge n. 394/1981 (art. 10).

Sotto la mia personale responsabilità, ed avendone diretta conoscenza, attesto che:

1) il consorzio è stato costituito in data......... ... . ed è regolato dallo statuto vigente del.. ......
Entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi nell'organizzazione consortile che ne abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti). Si indicano di seguito i nominativi corrispondenti agli organi responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione). I seguenti consorziati detengono una quota del fondo consortile superiore al 10%.
Il consorzio opera, per conto dei seguenti consorziati, in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione (ove ricorra);

2) il consorzio, alla data di presentazione del contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese; di esse viene indicato, nell'allegato elenco, il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio (per le imprese soggette a tale obbligo) e il relativo settore di attività;

3) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e n. .... aziende associate hanno sede in detti territori;

4) il consorzio dispone (oppure non dispone) di una struttura operativa stabile (propria sede e proprio personale);

5) il consorzio, come risulta dalle spese esposte in bilancio e dall'illustrazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto (oppure non ha svolto) nel corso dell'esercizio oggetto della presente richiesta, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo);

6) (ove ricorra, per i consorzi di nuova formazione) il consorzio associa in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi.

Letto, confermato e sottoscritto

....

Fac-simile di domanda
(in bollo)

OGGETTO: *Legge n. 394/1981 (art. 10). Richiesta contributo su spese esercizio consortile 1991.*

Il sottoscritto consorzio.., con sede in.. (sede amministrativa ...., sede legale ....) tel. .... nella persona del.., legale rappresentante,

chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, su un totale di spese ammissibili a contributo di Lit. ...., sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1991, come da distinta allegata.

Dichiara di non aver usufruito di contribuzioni finanziarie di competenza dell'esercizio finanziario oggetto della presente richiesta, erogate dalla regione e/o da enti regionali collegati (finanziarie regionali od organi con partecipazione maggioritaria delle regioni), sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzate a singole iniziative.

Dichiara di aver usufruito di contribuzioni finanziarie finalizzate a specifiche iniziative, da parte di regioni e/o enti regionali collegati, nonché di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, per un totale di:.........

....

(oppure: «Dichiara di non aver usufruito........»).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue:

che l'importo riconosciuto può essere accreditato su c/c n. .... intrattenuto presso..;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale n. .... (oppure partita IVA n. ....).

Allega la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio vigente al momento della presentazione della domanda (o degli atti di modifica);

2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva contenente le informazioni richieste dalla disciplina vigente;

3) certificato del tribunale attestante il pieno godimento dei diritti da parte del consorzio;

4) copia autentica del bilancio al 31 dicembre 1991 comprensivo del conto profitti e perdite approvato dall'assemblea dei soci e riportante gli estremi di deposito presso la cancelleria del tribunale di ....;

5) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio;

6) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto profitti e perdite;

7) (solo nel caso in cui il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni) certificazione rilasciata da società di revisione e certificazione bilanci;

8) dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte nel corso dell'anno oggetto della presente richiesta di contributo;

9) programma delle attività che il consorzio intende svolgere nel corso del 1992;

10) (ove ricorra l'ipotesi) dichiarazione dell'organismo ospitante (regione o associazione imprenditoriale, ovvero della camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti;

11) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (per i consorzi agro-alimentari) o al Ministero del turismo e dello spettacolo (per i consorzi turistico-alberghieri) copia della domanda e della documentazione relativa;

12) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta ed emessa dalla regione per l'individuazione del consorzio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

	Importo spese	Riferimento voce bilancio
Spese di gestione:		
Personale . . . . L.		
Consulenze e corrispettivi a terzi . . . . »		
Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio . . . . »		
Quote annuali di ammortamento nei termini di legge . . . . »		
Organi sociali . . . . »		
Imposte . . . . »		
Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile . . . . »		
Spese promozionali:		
Viaggi e missioni . . . . »		
Partecipazione a fiere . . . . »		
Indagini di mercato . . . . »		
Pubblicità e pubbliche relazioni . . . . »		
Traduzioni e interpretariato . . . . »		
Attività di formazione connessa con l'export . . . . »		
Totale . . . L.		

Del suddetto totale, le spese per attività promozionale all'estero, pari al .... %, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio (nota bene: è da tener presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota parte degli stessi corrisposta al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia):

....
....
....
....

92A1441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio 1990.

Il giorno 10 febbraio 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica del confine nel settore della diga di Livigno, firmato a Roma il 5 febbraio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 ottobre 1991, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, supplemento ordinario n. 68.

In conformità all'art. 3, la convenzione è entrata in vigore il 10 febbraio 1992.

92A1442

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:
metodologia e didattica della storia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:
macchine ed impianti di industrie agro-alimentari;
zoocolture.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
complementi di matematica per economisti.

Facoltà di medicina veterinaria:
anestesiologia.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto romano.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:
costruzioni di macchine.

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della musica;
filosofia dell'educazione;
esegesi delle fonti di storia greca e romana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1460

Annullamento dell'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «complementi di matematica» presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

L'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la disciplina «complementi di matematica» presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, da coprire mediante trasferimento, apparso alla pag. 21 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992, è annullato.

92A1461

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 19 marzo 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare le attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata alla società «Italswiss - Compagnia finanziaria italo-svizzera S.p.a. in liquidazione», con sede in Milano, con il decreto interministeriale 29 maggio 1965, già sospesa in data 10 settembre 1991, è stata revocata.

Con decreto interministeriale 19 marzo 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fidingest - Fiduciaria internazionale di gestione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

92A1459

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Morteo*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova, Pozzolo Formigaro (Alessandria) e Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Ducati meccanica*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 21 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Officine carrozzerie Patavium*, con sede in Mezzocorona (Trento) e stabilimento di Mezzocorona (Trento):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colleredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colleredo di Prato (Udine) Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 16 marzo 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 16 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

5) *S.p.a. S.C.A.C. - Soc. cementi armati centrifugati*, con sede in Milano e stabilimento di Monterotondo (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 9 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Marangoni meccanica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Marangoni meccanica*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Volani E.B.S. ora E.B.S.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 giugno 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno 1989 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 15 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

9) *S.p.a. Laverda gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 4 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 4 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.p.a. Vandervell Italia*, con sede in Brunico (Bolzano) e stabilimento di Brunico (Bolzano):

periodo: dal 3 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 2 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Shell officine Cavazza*, con sede in Roma e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 settembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 20 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11803/2.

12) *S.p.a. Shell officine Cavazza*, con sede in Roma e stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 settembre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 20 settembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. I.S.I.*, con sede in Pergine Valsugana (Trento) e stabilimento di Pergine Valsugana (Trento):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Samatec - Società abrasivi e materiali ceramici*, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e stabilimento di S. Michele all'Adige (Trento):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: no.

15) *S.r.l. Sicom*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimenti di Biassono (Milano) e Riva del Garda (Trento):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 18 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ecosud gestione e costruzioni impianti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Ecosud gestione e costruzioni impianti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ecosud gestione e costruzioni impianti* con sede in Napoli e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 19 agosto 1990 al 16 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ecosud gestione e costruzioni impianti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arcola (La Spezia):

periodo: dal 17 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Galotti*, con sede in Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì) e stabilimento di Castrocaro Terme - Terra del Sole (Forlì):

periodo: dal 30 giugno 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Carpol*, con sede in Milano e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 4 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Fonti Luigi & C.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri (Genova):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11803.

24) *S.p.a. Fonti Luigi & C.*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri (Genova):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

25) *S.r.l. Giuseppe Riccardi*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Vado Ligure (Savona):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Confit - moda*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Carpineti (Reggio Emilia) e Reggio Emilia:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Confit - moda*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Carpineti (Reggio Emilia) e Reggio Emilia:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Masoni precompressi*, con sede in Modena e stabilimento di Modena:

periodo: dall'11 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. O.G.E. - Officina genovese quadri elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Genova:

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

30) *S.r.l. Weber*, con sede in Torino e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Intimo Bologna*, con sede in Granarolo Emilia (Bologna) e stabilimenti di Bentivoglio e Granarolo (Bologna):

periodo: dal 19 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 19 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11940/27.

32) *S.p.a. Intimo Bologna*, con sede in Granarolo Emilia (Bologna) e stabilimenti di Bentivoglio e Granarolo (Bologna):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 19 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

33) *S.p.a. Nuova industria moda*, con sede in Rovereto (Trento), filiale di Milano e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 13 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11940.

34) *S.r.l. Calzaturificio M.C.M.*, con sede in Civitella di Romagna (Forlì) e stabilimento di Civitella di Romagna, frazione Cusercoli (Forlì):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Grex Italia*, con sede in Castelvetro (Modena) e stabilimenti di Castelvetro (Modena), Mirandola (Modena) e Noventa Padovana (Padova):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 1° febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° agosto 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Plinc*, con sede in Borgo a Mozzano (Lucca) e stabilimenti di Borgo a Mozzano (Lucca), Capannori località Matraia (Lucca), Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e Maglie (Lecce):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 18 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

2) *S.a.s. Calzaturificio Biondini di C. Biondini & C.*, con sede in Tegoleto (Arezzo) e stabilimento di Tegoleto (Arezzo):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 maggio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.n.c. Ducceschi Mario & Fratelli*, con sede in Volterra (Pisa) e stabilimento di Volterra (Pisa):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fumcucine*, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e stabilimento di Loro Ciuffenna (Arezzo):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 30 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

5) *S.p.a. Mas industriale*, con sede in Pistoia e stabilimento di Bottegone, frazione di Pistoia:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Miura shoes*, con sede in Civitella della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Civitella della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 febbraio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

7) *S.r.l. Texpro Due*, con sede in Bergamo e stabilimento di Pistoia:

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 gennaio 1992: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Filatura Stella*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Azimut*, con sede in Viareggio (Lucca) e stabilimento di Darsena Italia di Viareggio (Lucca):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 15 gennaio 1990,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

2) *S.p.a. Co.E.Mi.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Co.E.Mi.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. A.I.D. - Agricolture industriali Development*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 30 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° giugno 1990: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Faini*, con sede in Bovezzo (Brescia) e stabilimento di Bovezzo (Brescia):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Sewing Machines Italy*, già *Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Sewing Machines Italy*, già *Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 agosto 1991 al 26 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Sewing Machines Italy*, già *Stabilimento industriale Singer*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 27 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Fivre elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia.

periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 17 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Fivre elettronica*, con sede in Milano e stabilimento di Pavia:
periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 17 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gruppo industriale Ercole Marelli*, con sede in Arzignano, sede sec. Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Bari:
periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma, direzione generale e sede secondaria di Genova - unità nazionali:
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990. dal 1° gennaio 1989,
pagamento diretto si

10) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma, direzione generale e sede secondaria di Genova - unità nazionali:
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Fillattice div. O.M.M.*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano) - div. O.M.M. (Milano):
periodo: dal 2 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ciodue*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 25 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Ciodue*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 24 giugno 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 25 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Cogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano:
periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Cogne*, con sede in Aosta e stabilimenti di Aosta, Sesto S. Giovanni (Milano) e uffici di Milano:
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Sanac* ora *Sanac*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 1° maggio 1991 al 30 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° maggio 1991;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Nuova Sanac* ora *Sanac*, con sede in Genova e unità nazionali:
periodo: dal 1° novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° maggio 1991;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Nuova forneria*, con sede in Novara, stabilimento di Ala (Trento) e stabilimento ed uffici di Cornaredo (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Manifattura di Montalto*, con sede in Paratico (Brescia) e stabilimento di Paratico (Brescia):
periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 29 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Sidergarda e mollificio bresciano*, con sede in Brescia e stabilimenti di Puegnago sul Garda (Brescia) e S. Felice del Benaco (Brescia):
periodo: dal 7 ottobre 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

21) *Ditta filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):
periodo: dal 16 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 18 marzo 1991,
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. O.M.G.*, con sede in Camignone (Brescia) e stabilimento di Camignone (Brescia):
periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Dalmine tubi speciali*, con sede in Dalmine (Bergamo) e stabilimento di Costa Volpino (Bergamo):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Filatura di Torre Boldone*, con sede in Torre Boldone (Bergamo) e stabilimento di Torre Boldone (Bergamo):
periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa*, presso Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):
periodo: dal 2 settembre 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa*, presso Fiat Iveco, con sede in Milano e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Pellegrini centro sud mensa*, presso Fiat Iveco, con sede in Milano, e stabilimento di Valle Ufita Flumeri (Avellino):

periodo: dal 26 agosto 1985 al 2 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Iveco Fiat*, con sede in Torino, centri commerciali regionali di Milano, Torino ed enti centrali di Torino e Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Abla Fashion For Men*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Abla Fashion For Men*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Nuova Mecfond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 ottobre 1990 al 20 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 20 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Nuova Mecfond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 21 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 20 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Masoneilan*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Industrie Zanussi* dal 1° aprile 1990 *Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone e stabilimento di Porcia (Pordenone):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: sì;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 23 gennaio 1992, n. 11950.

8) *S.r.l. Calzaturificio Wiston Time*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 26 ottobre 1990 al 25 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 26 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

9) *S.r.l. Calzaturificio Wiston Time*, con sede in Teverola (Caserta) e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 26 aprile 1991 al 26 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 26 ottobre 1990;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 16 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

11) *S.r.l. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

12) *S.r.l. Gabriele*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 4 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: sì.

13) *S.r.l. Gabriele*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: sì.

14) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 4 maggio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

15) *S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimento di Telese (Benevento):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì.

16) *Ditta Cozzolino Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, quinto comma, della legge n. 223/1991.

17) *S.a.s. Calzaturificio Diomira & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 novembre 1991 al 12 maggio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 24 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 24 maggio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

18) *S.r.l. Calzaturificio Feni*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 15 maggio 1989 al 14 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Calzaturificio Feni*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 15 novembre 1989 al 25 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Calzaturificio Musetta*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 23 dicembre 1991 al 21 giugno 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

21) *S.r.l. Luise R. & C.*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):
periodo: dall'11 agosto 1988 al 10 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Luise R. & C.*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):
periodo: dall'11 febbbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Luise R. & C.*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):
periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Luise R. & C.*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):
periodo: dal 7 febbraio 1990 al 6 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Luise R. & C.*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):
periodo: dal 7 agosto 1990 al 6 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Luise R. & C.*, con sede in Quarto (Napoli) e stabilimento di Quarto (Napoli):
periodo: dal 7 febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dall'11 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Sige ferroviaria*, con sede in Napoli e stabilimento di Casagiove (Caserta):
periodo: dal 9 settembre 1990 al 15 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dall'11 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Sud Forge*, con sede in Avella (Avellino) e stabilimento di Avella (Avellino):
periodo: dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 novembre 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 28 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

29) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 dicembre 1987 al 6 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, quinto comma, lettera *b)*, della legge n. 675/1977, fino al 21 marzo 1988.

30) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 giugno 1988 al 6 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 dicembre 1988 al 6 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.n.c. Trame di Luigi Galloppo & C.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):
periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 20 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Iplar Sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Policolor Sud*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

36) *S.a.s. Calzaturificio Ripi di Pirone Salvatore & C.* con sede in Napoli, e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.a.s. Calzaturificio Ripi di Pirone Salvatore & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

38) *S.p.a. Solofra*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):
periodo: dal 4 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Zimo chemical*, con sede in Frosinone e stabilimento di Cellole (Caserta):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Zimo chemical*, con sede in Frosinone e stabilimento di Cellole (Caserta):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

41) *S.n.c. Mar dei F.lli Mariniello*, con sede in Sala Consilina (Salerno) e stabilimento di Sala Consilina (Salerno):

periodo: dal 16 maggio 1991 al 16 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 16 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Calzaturificio Lello Bacio*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 marzo 1991 al 17 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Calzaturificio Lello Bacio*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1989 al 7 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Corderia napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 4 agosto 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Contir*, con sede in Cecchina-Ariccia (Roma) e stabilimento di Cecchina-Ariccia (Roma):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

2) *S.p.a. Eutron S.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Eutron S.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 2 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Carello*, con sede in Torino e stabilimenti di Mirafiori (Torino) e Venaria (Torino).

periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Manifattura di Valduggia* - Gruppo Ragno, con sede in Valduggia (Vercelli) e stabilimenti di Valduggia e Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maglificio calzaturificio torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 9 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Montebianco industrie tessili*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella (Vercelli), via Pollone n. 13; Biella (Vercelli), via Pollone n. 11 e Occhieppo Superiore (Vercelli):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Sidotec Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 22 luglio 1990 al 21 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Sidotec Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 22 gennaio 1991 al 27 gennaio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. L.I.P. - Lavorazione italiana pellami*, in liquidazione, con sede in Torino e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 4 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 4 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti siti in provincia di Cuneo e Asti:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Miroglio tessile*, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimenti siti in provincia di Cuneo e Asti:

periodo: dal 23 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. SKF industrie*, con sede in Torino e unità nazionali:

periodo: dal 4 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Filatura di Novara*, con sede in Torino e stabilimento di Novara:

periodo: dal 1° maggio 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° maggio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *Sas Finaff*, con sede in Pinerolò (Torino) e stabilimento di Ciriè (Torino) (e non Pinerolo):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *Sas Filatura Brughiera di M. Lord & C.*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Pratrivero (Vercelli):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

14) *Sas Filatura Brughiera di M. Lord & C.*, con sede in Trivero (Vercelli) e stabilimento di Pratrivero (Vercelli):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Roj Electrotex*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 24 giugno al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata dal 6 agosto 1991.

16) *S.p.a. Roj Electrotex*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Biella (Vercelli):

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione controllata dal 6 agosto 1991.

17) *Sas Manifattura di Curino di R. Strona & C.*, con sede in Curino (Vercelli) e stabilimento di Curino (Vercelli):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 27 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *Sas Manifattura di Curino di R. Strona & C.*, con sede in Curino (Vercelli) e stabilimento di Curino (Vercelli):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 27 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ettore Barberis & C.*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Cerrione (Vercelli):

periodo: dal 18 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 18 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Ettore Barberis & C.*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento di Cerrione (Vercelli):

periodo: dal 16 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 18 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Filatura di Crosa*, con sede in Cerreto Castello (Vercelli) e stabilimenti di Candelo, Crosa e Cerreto Castello (Vercelli):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

22) *S.p.a. Filatura di Crosa*, con sede in Cerreto Castello (Vercelli) e stabilimenti di Candelo, Crosa e Cerreto Castello (Vercelli):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

23) *S.p.a. Lanificio Giovanni Tonella e figli*, con sede in Pray (Vercelli) e stabilimento di Pray (Vercelli):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° giugno 1991;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Maglieria Ragno* - Gruppo Ragno, con sede in Desio (Milano) sede operativa di Valduggia (Vercelli):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Prolafer*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Prolafer*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Santa Flavia International*, con sede in Gattinara (Vercelli) e stabilimento di Gattinara (Vercelli):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 27 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Maff*, con sede in Torino e stabilimento di Bruzolo (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristruttuazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1445

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1992 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991		128.350.850.987		
Gestione di bilancio	Entrate finali	29.607.720.189.792		2.777.601.934.442
	Spese finali		26.830.118.255.350	
	Rimborso di prestiti		11.831.853.256.028	
	Accensione di prestiti	21.349.552.512.942		
	TOTALE	50.957.272.702.734	38.661.971.511.378	12.295.301.191.356
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	208.639.939.517.014	195.149.544.177.646	13.490.395.339.368
	Crediti di tesoreria	68.026.873.981.627	93.759.418.130.095	— 25.732.544.148.468
	TOTALE	276.666.813.498.641	288.908.962.307.741	— 12.242.148.809.100
	TOTALE COMPLESSIVO	327.752.437.052.362	327.570.933.819.119	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1992			181.503.233.243	
	TOTALE A PAREGGIO	327.752.437.052.362	327.752.437.052.362	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 31 gennaio 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	128.350.850.987	181.503.233.243	53.152.382.256
Crediti di tesoreria	252.658.279.059.748	278.390.823.208.216	25.732.544.148.468
TOTALE	252.786.629.910.735	278.572.326.441.459	25.785.696.530.724
Debiti di tesoreria	805.434.569.984.488	818.924.965.323.856	— 13.490.395.339.368
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 552.647.940.073.753	— 540.352.638.882.397	12.295.301.191.356

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 gennaio 1992: L. 1.546.488.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 GENNAIO 1992

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	27.649.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	1.814.882.989.633 *				
ENTRATE CORRENTI	29.463.882.989.633 *	TITOLO I — Spese correnti	26.447.836.557.316	Risparmio pubblico	3.016.046.432.317 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	143.837.200.159 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	382.281.698.034		
ENTRATE FINALI	29.607.720.189.792	SPESE FINALI	26.830.118.255.350	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	2.777.601.934.442
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	11.831.853.256.028		
ENTRATE FINALI	29.607.720.189.792	SPESE COMPLESSIVE	38.661.971.511.378	Ricorso al mercato	—9.054.251.321.586
TITOLO IV — Accensione di prestiti	21.349.552.512.942				
ENTRATE COMPLESSIVE	50.957.272.702.734	SPESE COMPLESSIVE	38.661.971.511.378	Saldo di esecuzione del bilancio	12.295.301.191.356

* Dati provvisori

92A1443

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I In cassa . . . L.			1 951 077 493.472			
II In deposito all'estero . . . »			19 292 787.823.843	21 243.865.317 315		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				6.750.016.635 671		
CASSA . . . »				29 152 081.302		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
ordinario . . . L.		322.612.871 380				
ammassi . . . »		2.392 562.308.029	2 715 175 179 409			
II Anticipazioni:						
in conto corrente . . . L.		1.618.908.668.432				
a scadenza fissa . . . »		649 647 165.000				
di cui al D M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			2.268 555 833 432			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				4 983 731 012.841		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . L.			10 043 292 924.350			
II Altre attività:						
biglietti e divise . . . L		1.481.978.035				
corrispondenti in conto corrente . . . »		1.303.009.832.603				
depositi vincolati . . . »		138.610.780.403				
diverse . . . »		1.629.934.522.423	3.073 037 113.464	13 116 330.037.814		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				3 370 167 318 641		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			48.656.372.817.073			
II Conti speciali . . . »			2.229.155.529.338	50.885.528 346.411		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				68.877 165 963.077		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				766 503 181 174		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
in libera disponibilità . . . L.		88 180.959.428.897				
per investimento delle riserve statutarie . . . »		2.787.978.410.670				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*) »		2.120.937.387.405	93 089 875 226 972			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . L		102.872.642.702				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*). »		680.018.232 773	782.890 875 475			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	288.261.351					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	157.098.792.695	157 382 054.046				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L	47.758 844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	30.576.651.841	78.335.496.257				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	434.432.323.838					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	553.919.870.835	988.352 194.673	1.224.074.744.976	95.096 840.847 423		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici . . . L.			3.073.609.307.014			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			507.425.880.579	3.581.035.187 593		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				28 869 669.147		
MOBILI E IMPIANTI						
I Mobili . . . L.			125.491.782.566			
II Impianti . . . »			266 994 166.511			
III Monete e collezioni . . . »			707 195 088	393 193 114 165		
PARTITE VARIE						
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici						
completati . . . L		42 960 760.493				
in allestimento . . . »		23.171.026.652	66.131 787 145			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L			8 547.575.914			
IV Debitori diversi . . . »			478.349 113.266			
V Altre . . . »			3.889.898.908.261	4 442.927 384.586		
RATEI . . . L.				3 166.857 002.871		
RISCONTI . . . »				1.366.112.480		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				101.119.099.202		
L				277 334 668 341 713		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia . . . L.		3 523 401 695.918				
altri . . . »		1 532 643 144 975.056	1.536 166 546 670 974			
II Depositari di titoli e valori:						
interni . . . L.		16.112.523.000				
esteri . . . »		8 767 413 433.305	8 783 525 956 305			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			358 300 446 560			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli . . . L		33 509 000.000.000				
corrispondenti interni . . . »						
corrispondenti esteri . . . »		5 449 197 849.715	38 958 197 849.715			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli . . . L		300 000.000.000				
valute e lire . . . »		5.376.245.410.952	5 676 245 410.952			
VI Ordini in corso.						
acquisti di valute . . . L		45 175.475 000				
lire a fronte vendite di valute . . . »						
acquisti di titoli . . . »						
lire a fronte vendite di titoli . . . »			45 175 475 000			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L			56.210 390 657	1 590 044 202 200 163		
TOTALE				1 867 378 870 541 876		

(*) T Q P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

92A1444

31 gennaio 1992 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce		Dettaglio	Parziali	Totali	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			74.172.825.944.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			807.433.738.326		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.		—			
II Altri	»		1.528.639.142	1.528.639.142		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		128.183.564.090.486			
II Di altri enti	»		153.590.331.305	128.337.154.421.791		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.		—			
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		220.991.769			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV Società costituende	»		1.771.763.049			
V Per debordo del massimale sugli impieghi	»		—			
VI Altri	»		10.934.278.620	12.927.033.438		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			56.937.806.073		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			11.966.526.563		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.229.155.529.338		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		587.186.722.829			
II Conti dell'estero in lire	»		263.563.071.880	850.749.794.709		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10.120.183.954.312		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			242.323.310.656		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		24.231.888.792.937			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		2.430.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, I° c., lett. *c)* T.U.I R.	»		124.448.250.937			
VI Oscillazione titoli	»		5.341.244.218.659			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		1.959.098.746.417			
X Rinnovamento impianti	»		711.250.000.000			
XI Imposte	»		767.210.933.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		4.166.241.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.456.756.137			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		957.616.168	44.499.269.213.108		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			95.848.729.061		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			146.542.878.799		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			4.769.617.818		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		66.582.485.063			
II Altre	»		3.377.896.675.372	3.444.479.160.435		
RATEI	L.			372.281.691.326		
RISCONTI	»			—		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			—		
SALDO PROVVISORIO RENDITE, SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»			4.057.035.305.669		
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			1.246.368.917.477		
	L.			277.334.668.341.713		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.536.166.546.670.974			
II Titoli e valori presso terzi	»		8.783.525.956.305			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		358.300.446.560			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	33.509.000.000.000				
valuta e lire	»	5.449.197.849.715	38.958.197.849.715			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	300.000.000.000				
corrispondenti interni	»	—				
corrispondenti esteri	»	5.376.245.410.952	5.676.245.410.952			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	45.175.475.000				
vendite di valute	»	—				
lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
vendite di titoli	»	—	45.175.475.000			
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		56.210.390.657	1.590.044.202.200.163		
TOTALE	L.			1.867.378.870.541.876		

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'«Ambra assicurazioni S.p.a.», in Milano

Con provvedimento 27 marzo 1992 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha nominato il dott. Francesco Dosi commissario straordinario per l'amministrazione dell'«Ambra assicurazioni S.p.a.», in Milano, ed i signori: avv. Mario Manzillo (presidente), dott. Angelo Casò e dott. Claudio Tait (componenti), membri del comitato di sorveglianza della citata impresa.

Il compenso per il commissario straordinario e per i componenti il comitato di sorveglianza e per il suo presidente verrà determinato con successivo provvedimento.

92A1464

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri riguardante: «Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988». (Accordo pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1992).

La data dell'entrata in vigore dell'accordo citato in epigrafe, riportata nel sommario ed alla pag. 179 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che dove è scritto: «Entrata in vigore: 1° *ottobre* 1991», si legga: «Entrata in vigore: 1° *novembre* 1991».

92A1465

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 7 5 0 9 2 *

L. 1.200